



COMUNE DI CARAVATE

Provincia di Varese



**NUOVO REGOLAMENTO SUI CRITERI E LE MODALITA' PER LA
CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E
VANTAGGI ECONOMICI COMUNQUE DENOMINATI. ADEGUAMENTO AI
NUOVI CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA CONDIZIONE ECONOMICA
FAMILIARE (I.S.E.) DEGLI UTENTI.**

Indice Generale:

TITOLO I

I Servizi Sociali – Principi Generali

Art. 1 – Principi Generali.....	pag. 3
Art. 2 – Oggetto della disciplina.....	pag. 3
Art. 3 – Finalità e definizione degli interventi.....	pag. 3
Art. 4 – Oggetto delle concessioni e caratteristiche dei benefici.....	pag. 4
Art. 5 – Destinatari degli interventi.....	pag. 4
Art. 6 – Pubblicità del regolamento.....	pag. 4
Art. 7 – Presentazione della domanda.....	pag. 5
Art. 8 – Iter amministrativo.....	pag. 5
Art. 9 – Albo dei beneficiari.....	pag. 5
Art. 10 – Definizione del beneficio.....	pag. 6
Art. 11 – Obbligati agli alimenti.....	pag. 6
Art. 12 – Contributi economici straordinari.....	pag. 6
Art. 13 – Priorità dell’ammissione alle prestazioni.....	pag. 6
Art. 14 – Beneficenza pubblica.....	pag. 7
Art. 15 – Specificazione dell’articolo 14.....	pag. 7
Art. 16 – Trattamento dei dati personali.....	pag. 7
Art. 17 – Albo comunale dei volontari (A.C.V.).....	pag. 7

TITOLO II

Indicatore I.S.E.E.

Art. 1 – Oggetto.....	pag. 8
Art. 2 – Interventi e prestazioni.....	pag. 8
Art. 3 – Elementi per la determinazione della situazione economica (ISE) e della situazione economica equivalente.....	pag. 8

Art. 4 – Criteri per la valutazione della situazione economica reddituale.....	pag. 9
Art. 5 – Criteri per la valutazione della situazione economica patrimoniale.....	pag. 10
Art. 6 – Dichiarazione sostitutiva unica del richiedente.....	pag. 11
Art. 7 – Rilascio attestazione ISEE.....	pag. 11
Art. 8 – Determinazione delle agevolazioni.....	pag. 11
Art. 9 – Esenzioni.....	pag. 12
Art. 10 – Competenze e controlli.....	pag. 12
Art. 11 – Norme integrative.....	pag. 13

TITOLO III

Servizi Scolastici Integrativi – Scuola Materna, Elementare, Media

Art. 1 – Principi generali.....	pag. 14
Art. 2 – Destinatari e presentazione della domanda.....	pag. 14
Art. 3 – Contributi economici ai servizi.....	pag. 14
Art. 4 – Istituzione e compito delle commissioni mensa.....	pag. 14
Art. 5 – Composizione delle commissioni mensa.....	pag. 15
Art. 6 – Norme integrative.....	pag. 15

TITOLO IV

Servizio Socio Assistenziale – Servizio di trasporto per anziani, invalidi, disabili e minori

Art. 1 – Oggetto.....	pag. 16
Art. 2 – Destinatari.....	pag. 16
Art. 3 – Presentazione della domanda.....	pag. 16
Art. 4 – Controlli.....	pag. 16
Art. 5 – Contributi economici ai servizi.....	pag. 17
Art. 6 – Volontari iscritti all'albo comunale.....	pag. 17

TITOLO V

Servizio Socio Assistenziale – Integrazione rette R.S.A. (case di riposo)

Art. 1 – Campo di intervento.....	pag. 18
Art. 2 – Destinatari.....	pag. 18
Art. 3 – Caratteristiche dell'intervento.....	pag. 18
Art. 4 – Condizioni e requisiti per l'accesso al contributo economico.....	pag. 18
Art. 5 – Misura dell'intervento dell'amministrazione comunale.....	pag. 19
Art. 6 – Rapporti giuridici.....	pag. 19
Art. 7 – Misura dell'intervento dell'assistito.....	pag. 19
Art. 8 – Misura dell'intervento dei parenti obbligati agli alimenti.....	pag. 20
Art. 9 – Richiesta di ricovero in Casa di riposo o casa protetta e R.S.A.....	pag. 21
Art. 10 – Richiesta di ricovero in casa di riposo con intervento economico dell'amministrazione Comunale.....	pag. 21
Art. 11 – Approvazione dell'intervento economico dell'amministrazione comunale.....	pag. 22
Art. 12 – Rapporti con la casa di riposo o casa protetta.....	pag. 22
Art. 13 – Rapporti con l'assistito e/o i parenti.....	pag. 23
Art. 14 – Controlli.....	pag. 23
Art. 15 – Recuperi e rinvase.....	pag. 23
Art. 16 – Interruzione dell'intervento assistenziale.....	pag. 24

TITOLO VI

Servizio Socio Assistenziale – Servizio di telesoccorso

Art. 1 – Oggetto.....	pag. 25
Art. 2 – Criteri di organizzazione del servizio.....	pag. 25
Art. 3 – Criteri di usufruzione del servizio.....	pag. 25
Art. 4 – Criteri di accertamento.....	pag. 25
Art. 5 – Quote di partecipazione.....	pag. 26

TITOLO VII

Servizio Socio Assistenziale – Integrazione rette asili nido

Art. 1 – Principi generali.....	pag. 27
Art. 2 – Destinatari e presentazione della domanda.....	pag. 27
Art. 3 – Contributi economici ai servizi.....	pag. 27

TITOLO VIII

Servizio Socio Assistenziale – Assistenza domiciliare

Art. 1 – Oggetto	pag. 28
Art. 2 – Destinatari del servizio.....	pag. 28
Art. 3 – Organizzazione del servizio.....	pag. 28
Art. 4 – Prestazioni.....	pag. 28
Art. 5 – Modalità di erogazione delle prestazioni.....	pag. 29
Art. 6 – Ammissione al servizio, procedimento esecutivo e iter amministrativo.....	pag. 29
Art. 7 – Modalità di ammissione al servizio di ADI	pag. 29
Art. 8 – Determinazione del costo del servizio e della quota di partecipazione a carico dell'utenza.....	pag. 29

TITOLO IX

Servizio Socio Assistenziale – Affidamento Familiare di minori

Art. 1 – Oggetto	pag. 30
Art. 2 – Scopo.....	pag. 30
Art. 3 – Attuazione dell'affido.....	pag. 30
Art. 4 – Definizione di famiglia affidataria.....	pag. 30
Art. 5 – Individuazione degli affidatari.....	pag. 31
Art. 6 – Compiti e comportamenti degli affidatari.....	pag. 31
Art. 7 – Compiti e comportamenti della famiglia di origine.....	pag. 31
Art. 8 – Compiti e comportamenti degli operatori del distretto sanitario.....	pag. 31

Art. 9 – Sostegno economico..... pag. 32

Art. 10 – Protocollo di intesa tra ASL e Comune per l’affido familiare.....pag. 32

TITOLO X

Norme Finali –

Art. 1 – Entrata in vigore del regolamento..... pag. 33

Art. 2 – Carattere sperimentale..... pag. 33

TITOLO I

I Servizi Sociali – Principi Generali

Art. 1

Principi Fondamentali

Come da art. 2 della Costituzione Italiana: “Il Comune riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.”

Art.2

Oggetto della disciplina

Il presente regolamento, che sostituisce il precedente approvato con delibera n. 4 del 17 gennaio 1998, disciplina i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici a persone e/o enti pubblici e privati indicati nel successivo art. 4, ai sensi delle sotto elencate leggi, salvo successive modifiche e integrazione delle stesse:

- a) dell’art. 12 della Legge n. 241 del 07.08.1990;
- b) dell’art. 22 della Legge n. 412 del 30.12.1991;
- c) del Decreto Legislativo n. 109 del 31.03.1998 come modificato dal DL 130/2000 (nel testo individuati con DLGS 109);
- d) del DPCM n. 221 del 07.05.1999;
- e) D. Lgs 122/98
- f) DPCM n. 242 del 04.04.2001

Art. 3

Finalità e definizione degli interventi

Il presente regolamento si applica ai servizi nel settore assistenza e sicurezza sociale.

Ai sensi dell’art. 128 del D.lgs. 112 del 31.03.98 per servizi sociali si intendono “tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia”.

In riferimento ai settori di cui sopra, i servizi erogati dal Comune sono i seguenti:

● Servizi Scolastici Integrativi:

- scuola materna (esonero buoni mensa e trasporto scolastico);
- scuola elementare (esonero buoni mensa);
- scuola media inferiore (esonero buoni mensa)

● Servizi Socio Assistenziali:

- servizio di trasporto anziani, invalidi, disabili e minori – progetto “Filo di Arianna”;
- integrazione rette R.S.A. (case di riposo);
- servizio di telesoccorso;
- integrazione rette asili nido;
- servizio di assistenza domiciliare
- affido familiare di minori

● Interventi assistenziali:

- interventi economici straordinari per situazioni di emarginazione sociale (previa acquisizione di un atto di indirizzo indicante l'ammontare del contributo da parte della Giunta Comunale).

La valutazione delle domande e la definizione dell'eventuale agevolazione al costo del servizio o contributo dovrà tener conto dell'accesso del dichiarante a contributi erogati da Stato, Regione ecc. per la medesima finalità; in sede di valutazione delle domande l'Amministrazione Comunale si riserva di:

- indirizzare il richiedente all'utilizzo di benefici previsti da leggi nazionali e regionali;
- integrare eventuali contributi, previsti da tali leggi;
- rifiutare l'intervento richiesto.

Art. 4

Oggetto delle concessioni e caratteristiche dei benefici

Il Comune interviene con erogazione economiche, nei limiti delle proprie risorse, in favore di soggetti in stato di bisogno, e a sostegno di attività di rilevanza sociale, culturali, ricreative, artistiche, turistiche, sportive e promozione all'occupazione locale.

I benefici di cui all'art. 1 possono consistere in:

erogazione di denaro; esenzione parziale o totale dal pagamento di tariffe o corrispettivi, fissati da atti comunali, per l'uso o il godimento di beni o servizi; collaborazione organizzativa.

Art. 5

Destinatari degli interventi

I soggetti beneficiari destinatari dei benefici economici di cui all'art. 2 sono i soggetti residenti nel territorio comunale e ivi dimoranti, nello specifico:

- a) persone fisiche in stato di indigenza, di disagio sociale, portatori di handicap;
- b) enti o associazioni senza scopo di lucro operanti con iniziative idonee a favorire lo sviluppo sociale, culturale, ricreativo, sportivo e delle attività produttive ed occupazione locali;
- c) persone fisiche e giuridiche private per attività che non abbiano scopo di lucro, limitatamente a singole iniziative o progetto volti a realizzare interessi diffusi della popolazione.

Art. 6

Pubblicità del regolamento

Il Comune assicura la più diffusa conoscenza del presente regolamento mediante:

- a) pubblicazione per 30 giorni dall'approvazione del Consiglio Comunale presso l'albo pretorio del Comune;
- b) deposito presso la Segreteria presso la quale il presente regolamento può essere consultato da ogni cittadino o ente o associazione;
- c) pubblicazione sul periodico di informazione del Comune "Caravate Oggi".

Art. 7

Presentazione della domanda

La concessione di contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici a persone in stato di bisogno, potrà essere disposta a seguito di apposita domanda da presentarsi su modello predisposto dall'Ente, disponibile presso l'Ufficio Anagrafe o l'Ufficio Servizi Sociali.

La domanda, diretta al Comune, dovrà essere firmata dalla persona interessata, se maggiorenne, dal genitore o da chi ne fa le veci in caso di minore di età del beneficiario, dal tutore in caso di interdetto. La stessa dovrà essere corredata da una autorizzazione all'uso dei dati personali ai sensi della Legge 675/96 e da dichiarazione sostitutiva attestane l'I.S.E. come indicato nel Titolo II del presente regolamento.

Art. 8

Iter Amministrativo

Le istanze sono trasmesse immediatamente all'ufficio protocollo e da quest'ultimo al Responsabile dell'area Sociale che cura l'istruttoria e ogni altro adempimento procedurale.

Il responsabile dell'area socia educativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all'area la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il procedimento.

Una volta acquisita l'istanza agli atti d'ufficio, è fatto obbligo al responsabile o delegato dallo stesso di dare comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento sulla richiesta con indicazione dei seguenti elementi:

- a) l'oggetto del procedimento promosso;
- b) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
- c) l'ufficio in cui può essere presa visione degli atti.

Art. 9

Albo dei Beneficiari

Il Comune, adempiendo a quanto prescritto dall'art. 22 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e successive modificazioni, provvede alla tenuta dell'Albo dei beneficiari, comprese le persone fisiche, che hanno presentato la domanda di cui all'art. 5 o a cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi, e benefici di natura economica a carico del proprio bilancio.

Per ciascun soggetto iscritto all'albo sono nello stesso indicati:

- a) cognome, nome, indirizzo di residenza ed eventuale domicilio;
- b) data di presentazione della domanda e data della comunicazione dell'avvio del procedimento;
- c) finalità della concessione;
- d) disposizioni di legge o di regolamento in base alla quale la concessione è stata effettuata;
- e) importo concesso (contributo erogato);
- f) prestazione ottenuta.

Il Sindaco, mediante avvisi all'albo pretorio, assicura la consultazione dell'albo, depositato presso l'ufficio segreteria, da parte di tutti i cittadini interessati.

Art. 10

Definizione del beneficio

Ai sensi dell'artt. n. 107 e 183 del D.Lgs. 267/00 il Responsabile dell'area Sociale provvede con propria determinazione, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, alla definizione del beneficio e alla erogazione degli interventi richiesti, successivamente all'approvazione del Sindaco o dell'Assessore ai Servizi Sociali del Comune.

Art. 11

Obbligati agli alimenti

Il responsabile di servizio e il responsabile del procedimento, a seguito di istanze presentate, verificano se esistono persone civilmente obbligate agli alimenti, ai sensi dell'art. 433 e seguenti del Titolo XIII del Codice Civile ed in grado di provvedervi, queste devono essere informate dei rispettivi obblighi di legge, prima di ogni intervento da parte dell'Amministrazione Comunale, fatte salve le urgenze che conservano il diritto di rivalsa.

Art. 12

Contributi economici straordinari

In riferimento agli interventi socio assistenziali di cui all'art. 3 del presente regolamento il Comune può effettuare interventi straordinari di natura economica a favore di soggetti il cui indicatore I.S.E.E. è inferiore

alla soglia minima indicata nella colonna "A" della tabella di cui all'art. 4 Titolo II nella misura massima di Euro 700,00 annui, da rivedere annualmente da parte della Giunta Comunale.

In riferimento a quanto disposto dal D.lgs. 109 art. 3 comma 1, per la valutazione del diritto all'intervento comunale si dovrà tener conto non esclusivamente degli elementi forniti dal calcolo ISEE, ma anche di ulteriori elementi atti a valutare la situazione reale e contingente al momento della richiesta e che devono essere evidenziati in una "relazione straordinaria" dell'Assistente Sociale.

L'ammontare del contributo straordinario sarà determinato con atto della Giunta Comunale.

Art. 13

Priorità dell'ammissione alle prestazioni

Ai fini dell'ammissione all'assistenza, ove le richieste non potessero essere contestualmente tutte accolte, deve essere data priorità:

- famiglie monogenitoriali con figli minori;
- alle persone che vivono sole, avuto riguardo della situazione di bisogno e del grado di non autosufficienza;
- a coloro che pur convivendo con altre persone, non possono essere da queste assistite per comprovate difficoltà oggettive delle stesse, avendosi comunque riguardo della situazione di bisogno e del grado di non autosufficienza.

Art. 14

Beneficenza Pubblica

Secondo il D.P.R. 616/77 le funzioni relative alla materia "beneficenza pubblica" concernono tutte le attività che contengono, nel quadro della sicurezza sociale, alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti o a pagamento, o di prestazioni economiche, sia in denaro che in natura, a favore dei singoli, o di gruppi, qualunque sia il titolo in base al quale sono individuati i destinatari, anche quando si tratti di forme di assistenza, a categorie determinate, escluse soltanto le funzioni relative alle prestazioni economiche di natura previdenziale.

Art. 15

Specificazione dell'articolo 14

Sono comprese nelle funzioni amministrative di cui all'articolo precedente le attività relative:

- all'assistenza economica in favore delle famiglie bisognose dei defunti e delle vittime del delitto;
- all'assistenza post-penitenziaria;
- agli interventi in favore dei minorenni soggetti a provvedimenti delle autorità giudiziarie minorili nell'ambito della competenza amministrativa e civile;
- agli interventi di protezione speciale di cui agli articoli 8 e seguenti della legge 20 febbraio 1958, n. 75 (Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui (1/a)).

Art. 16
Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali acquisiti all'atto della presentazione dell'istanza e nel corso del procedimento, anche mediante collegamenti informatici e telematici, verrà svolto nell'ambito della banca dati gestita dell'ufficio dei Servizi Sociali, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge 675/96 e successive modifiche con l'integrazione relativa alla "tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali".

Art. 17
Albo Comunale dei Volontari (A.C.V.)

Viene istituito presso gli Uffici Comunali l'Albo Comunale dei Volontari (A.C.V.).

In tale albo saranno indicati i nominativi dei cittadini residenti nel comune di Caravate che hanno dato la propria e volontaria disponibilità a cooperare con l'Amministrazione per l'espletamento dei servizi offerti.

In tale albo sarà indicato: nome e cognome, indirizzo, recapito telefonico, la firma del volontario e i servizi per i quali si offre la personale disponibilità ed i giorni resi disponibili per l'espletamento della relativa funzione di collaborazione.

Al volontario non sarà corrisposta alcuna somma retributiva e nessun costo per lo svolgimento degli interventi. Il cittadino che intende presentare domanda di volontario dovrà completare il modulo prestampato presente presso gli uffici comunali e successivamente sostenere un colloquio con l'Assistente Sociale o il Responsabile del servizio.

Il Comune provvede ad assicurare i volontari per la responsabilità civile contro terzi, l'invalidità e la morte.

TITOLO II **Indicatore I.S.E.E.**

Art. 1

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina in via sperimentale le modalità per l'applicazione delle agevolazioni tariffarie sul costo di servizi e prestazioni sociali offerte dal Comune di Caravate, in relazione alla situazione economica dei richiedenti, come previsto dal D. Lgs. n. 109 del 31.03.98, del DPCM n. 221 del 07.05.99 e del successivo D.lgs n. 130 del 03.05.2000.

Art. 2

Interventi e prestazioni

Rientrano nel campo di applicazione delle agevolazioni le prestazioni o servizi sociali e assistenziali erogati dal comune, *non destinati alla generalità dei soggetti e comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, sulla base dei rispettivi Regolamenti.*

L'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) è un valore numerico che esprime sinteticamente la condizione economica del nucleo familiare.

Per la determinazione dell'ISEE occorre tener conto di tre categorie di elementi:

- a) componenti reddituali;
- b) componenti patrimoniali;
- c) composizione del nucleo familiare.

Infatti l'indicatore è il risultato di un'operazione matematica che prevede di sommare i redditi percepiti dai componenti del nucleo familiare, ad una quota del valore del patrimonio posseduto e di dividere il tutto per un coefficiente di equivalenza relativo alla numerosità del nucleo familiare.

Può essere espresso con la formula seguente:

$$\text{ISEE} = \frac{R + (P \times Z)}{F}$$

Dove R = reddito

P = patrimonio

Z = coefficiente (%percentuale) di ponderazione del patrimonio

F = parametro del nucleo familiare

I redditi non imponibili (pensioni invalidità civile, indennità di accompagnamento) non rientrano nel calcolo della determinazione dell'ISEE.

Art. 3

Elementi per la determinazione della situazione economica (ISE) e della situazione economica equivalente (ISEE)

La situazione economica del richiedente le prestazioni di cui all'art. 2 viene determinata con riferimento alle informazioni relative al nucleo familiare di appartenenza, come definito ai sensi dell'art. 2 comma 2 e 3 del D.Lgs. n. 109 del 31.03.98, modificato dall'art.2 del D. Lgs. n. 130 del 03.05.00.

Per quanto riguarda la composizione del nucleo familiare si precisa quanto segue:

- fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica
- ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare
- il figlio minore di anni 18, anche se risulta a carico ai fini IRPEF di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive.

Numero componenti	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

- Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente

- Maggiorazione di 0,2 in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore

- Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psico-fisico permanente o di

invalidità superiore al 66%

- Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa.

Art. 4

Criteri per la valutazione della situazione economica reddituale

L'indicatore della situazione economica reddituale è determinato, ai sensi dell'art. 3 del DPCM n. 221 del 7/5/99, modificato e integrato 2 dal D. Lgs. n. 130 del 03.05.00 sommando per ciascun componente del nucleo familiare:

- a) il reddito complessivo risultante dall'ultima dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, al netto dei redditi agrari relativi alle attività indicate all'art. 2135 del C.C. svolte, anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita I.V.A., obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini IVA. In caso di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi vanno assunti i redditi imponibili ai fini IRPEF risultanti dall'ultima certificazione consegnata dai soggetti erogatori;
- b) i redditi di lavoro prestato nelle zone di frontiera ed in altri paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
- c) i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA; a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini dell'IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato;
- d) il reddito figurativo delle attività finanziarie, determinato applicando il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al complessivo patrimonio mobiliare del nucleo familiare individuato secondo quanto indicato nel successivo art 5.

Dal valore della situazione reddituale, come sopra determinata, qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione si detrae il valore del canone annuo, fino a concorrenza, per un ammontare massimo di € 16.000.000; in tal caso il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato.

Art. 5

Criteri per la valutazione della situazione economica patrimoniale

In base all'art. 2 del D. Lgs. n. 130 del 03.05.00, l'indicatore del reddito è combinato con l'indicatore della situazione economica patrimoniale nella misura del 20% dei valori patrimoniali come di seguito definiti:

1) patrimonio immobiliare

- il valore dei fabbricati e terreni edificabili ed agricoli, intestati a persone fisiche diverse da imprese, quale definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione sostitutiva, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo di imposta considerato. Dal valore complessivo così determinato si detrae l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla stessa data del 31 dicembre per mutui contratti per l'acquisto di tali immobili o per la costruzione dei predetti fabbricati

2) patrimonio mobiliare

a) depositi e conto correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al netto degli interessi, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva;

b) titoli di stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data del 31 dicembre dell'anno precedente;

c) azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiano o esteri, per le quali va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla società di gestione alla data del 31 dicembre dell'anno precedente;

d) partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, ovvero, in mancanza, nel giorno antecedente più prossimo;

e) partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 6, ovvero, in caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali;

f) masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo n. 415 del 1996, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data 31 dicembre dell'anno precedente;

g) gli altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente alla data 31 dicembre dell'anno precedente, nonché contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente versati

a tale ultima data; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitabile il diritto di riscatto;

h) imprese individuali per le quali va assunto il valore del patrimonio netto, determinato con le stesse modalità indicate alla precedente lettera e).

Ai fini della determinazione del patrimonio mobiliare devono essere considerate le componenti di seguito specificate, possedute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva.

1) Per i nuclei familiari che risiedono in abitazione di proprietà detrazione del debito residuo al 31 dicembre dell'anno precedente per il mutuo contratto per l'acquisto dell'immobile o in alternativa se più favorevole e fino a concorrenza il valore della casa

di abitazione nel limite di I. 100.000.000; la detrazione spettante in caso di proprietà dell'abitazione di residenza è alternativa a quella per il canone di locazione previsto dal presente Regolamento

2) Dal valore del patrimonio mobiliare, determinato come sopra, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a € 30.000.000. Tale franchigia non si applica ai fini della determinazione del reddito complessivo.

Art. 6

Dichiarazione sostitutiva unica del richiedente

La richiesta delle prestazioni o Servizio Assistenziale avviene a domanda dell'interessato, con la contestuale presentazione di apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni e integrazioni, dell'art. 4 del D.Lgs. n. 109 del 31.03.98 e dell'art. 6 del DPCM n. 221/99, come modificati dall'art 4 del D. Lgs. n. 130 del 03.05.00.

La validità dell'attestazione è di 12 mesi dalla data del rilascio ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 109. Eventuali variazioni della situazione reddituale e/o patrimoniale che interverranno nel periodo di validità dell'attestazione dovranno essere comunicati con apposita nuova dichiarazione.

La decorrenza degli effetti di tali nuove dichiarazioni potrà avvenire nel successivo mese di gennaio di ciascun anno.

Il richiedente viene inserito automaticamente nella fascia massima nei seguenti casi:

- a) mancata presentazione della dichiarazione sostitutiva;
- b) presentazione di autodichiarazione incompleta o non corretta con rifiuto di rettifica o completamento. La richiesta di integrazione o rettifica di quanto dichiarato dovrà essere formulata per iscritto dal competente ufficio ed inviata all'interessato tramite raccomandata con avviso di ricevuta. L'interessato disporrà di 15 giorni, calcolati a partire dalla data di ricevimento della richiesta stessa, per presentare le integrazioni e/o le modifiche necessarie;
- c) nel caso in cui non sia residente nel Comune di Caravate.

Art. 7

Rilascio attestazione ISEE

Il Comune di Caravate garantisce tramite convenzione con i centri CAF (elenco presente presso gli uffici comunali), per l'accesso ai servizi di cui all'art. 3 Titolo I del presente regolamento, la dovuta assistenza alla compilazione delle dichiarazioni per l'ISEE.

I responsabili del procedimento devono acquisire d'ufficio copia dell'attestazione dell'indicatore eventualmente già depositata presso un altro ufficio comunale.

Art. 8

Determinazione delle agevolazioni

La soglia minima e massima e i criteri per l'applicazione dell'ISEE (individuazione degli utenti, percentuale di utilizzo di indennità, individuazione del nucleo da estrarre da quello anagrafico) al fine di determinare le agevolazioni da corrispondere per i differenti servizi di cui all'art. 3 Titoli I del presente regolamento, sono definite dall'organo competente in sede di approvazione delle tariffe per i servizi a domanda individuale, coerentemente con le scelte di programmazione economica e sociale dell'amministrazione comunale.

Il limite di possibilità di concorso ai Servizi Scolastici e Socio Assistenziali è fissato nel massimo di € 1.550,00 annue per nucleo familiare, comprensivo di ogni intervento fatto salvo l'aggiornamento che potrà essere effettuato annualmente sulla base del tasso di inflazione.

Da predetto limite sono esclusi gli interventi di ricovero di minori ed anziani in istituti e strutture protette, nonché l'affido familiare di minori.

L'Amministrazione Comunale erogherà contributi per esenzioni e/o agevolazioni a favore dei richiedenti dei servizi comunale nella misura del 100% quando il calcolo ISEE degli stessi è inferiore alla soglia fissata dalla colonna A e del 50% nel caso in cui è compresa tra la soglia minima (colonna A) e quella massima (colonna B) come indicato nella tabella di seguito riportata:

Tab. ISEE

		A	B
Componenti nucleo familiare	Parametro	Soglia minima in € Esenzione totale	Soglia massima in € Tariffa intera
1	1	3.389,00	9.296,23
2	1,57	4.592,21	11.842,33
3	2,04	5.455,72	13.670,93
4	2,46	6.138,03	15.115,82
5	2,85	6.701,55	16.309,18
6	3,2	7.231,04	17.430,43
7	3,55	7.656,11	18.330,59
8	3,9	8.004,89	19.069,19

9	4,25	8.296,23	19.686,13
10	4,6	8.543,23	20.209,20

Art. 9

Esenzioni

Restano nominate dai relativi regolamenti e/o deliberazioni le agevolazioni relative alla TARSU e le rette di degenza nei centri socio educativi (CSE), per le quali fermo restando le provvidenze di legge più favorevoli, il Comune si riserva di recuperare in parte i costi salvaguardando all'utente un importo per le proprie spese personali pari al 60% dell'indennità di accompagnamento.

Art. 10

Competenze e controlli

Le agevolazioni saranno concesse con provvedimento del Responsabile del Settore cui è affidato il servizio, previo accertamento della sussistenza di tutte le condizioni previste dalle norme vigenti regolanti il servizio.

Lo stesso Responsabile di Settore eserciterà le funzioni di controllo circa la veridicità della situazione familiare, reddituale e patrimoniale dichiarata, anche mediante scambio di dati ed informazioni con altre amministrazioni pubbliche, potrà altresì richiedere ogni idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati.

Nel caso riscontrasse dichiarazioni mendaci, falsità in atto o uso di atti falsi, oltre alle sanzioni penali previste, si provvederà alla sospensione dal servizio e alla revoca dei benefici concessi, con il conseguente eventuale recupero delle somme dovute, comprensive di interessi al tasso legale, con decorrenza dal momento di erogazione della prestazione agevolata richiesta.

Per le categorie di lavoratori oggetto di studi di settore, qualora le dichiarazioni reddituali dovessero risultare inferiori a quanto indicato dagli stessi studi di settore saranno immediatamente predisposte verifiche.

Il comune potrà stipulare convenzioni o protocolli d'intesa operativi con la guardia di Finanza per l'effettuazione dei controlli, nel rispetto della disciplina per l'acquisizione e il trattamento dei dati personali, come previsto dall'art 7 del D. Lgs. n. 130 del 03.05.00 e di seguito evidenziata.

In base all'art. 7 del D. Lgs. n. 130 del 03.05.00, l'acquisizione e il trattamento dei dati personali inerenti alla dichiarazione ISEE avviene in conformità alla Legge 31.12.1996 n. 675 e successive modificazioni e integrazioni, applicando le disposizioni sulle misure minime di sicurezza, emanate ai sensi dell'art. 15, si applicherà altresì il D. Lgs. n. 135 del 11.05.99.

Art. 11

Norme integrative

Tutte le disposizioni integrative e correttive emanate sia dallo Stato che dalla Regione troveranno immediata applicazione anche ai fini dell'accesso alle prestazioni comunali agevolate.

In tali casi, in attesa della formale eventuale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopra indicata.

TITOLO III
Servizi Scolastici Integrativi
Scuola Materna, Elementare e Media

Art. 1

Principi Generali

Il Comune di Caravate concede esoneri e contributi economici per l'acquisto dei buoni mensa e il trasporto scolastico per i vari cicli scolastici presenti nel paese ed appartenenti all'Istituto Comprensivo Statale di Scuole Infanzia, Elementari e Medie "Gabriele e Aras Frattini".

Art. 2

Destinatari e presentazione della domanda

Possono presentare e sottoscrivere la relativa domanda per accedere alla valutazione della stessa ed avere la riduzione parziale o totale del costo dei servizi mensa e trasporto scolastico, tutti i genitori, o chi ne abbia titolo, degli alunni frequentanti i vari cicli scolastici nel Comune di Caravate secondo l'iter amministrativo descritto dagli articoli 7 e seguenti del Titolo I del presente regolamento.

La domanda, accompagnata dalla relativa attestazione I.S.E. familiare, dovrà essere presentata presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune entro il decimo giorno del mese di settembre come termine ultimo.

Art. 3

Contributi economici ai servizi

I limiti per la valutazione e l'esonero parziale o totale dal versamento del contributo economico dei servizi sono fissati dalla tabella indicata nell'art. 4 Titolo II del presente regolamento.

Art. 4

Istituzione e compito delle Commissioni Mensa

Sono istituite nel Comune di Caravate, ai sensi del capitolato speciale d'appalto del servizio di ristorazione delle scuole facenti parte dell'Istituto Comprensivo di Caravate, le commissioni mensa per la scuola materna ed elementare, e per la scuola media.

La commissione ha il ruolo di rappresentare l'utenza del servizio ristorazione ed in particolare:

- funge da collegamento tra gli alunni utenti e l'Amministrazione Comunale;

- esprime parere consultivo per le modifiche da apportare ai menù scolastici che verranno concordate con l’A.S.L. di Varese;
- effettua la valutazione e il monitoraggio del servizio mediante la compilazione delle schede di gradimento;
- valuta l’accettabilità del pasto da parte degli utenti.

Art. 5

Composizione delle Commissioni Mensa

Le Commissioni Mensa sono così composte:

- Presidente – Sindaco o suo delegato
- Dirigente dell’Istituto Comprensivo o suo delegato
- Rappresentante Amministrazione Comunale
- Docente scuola materna
- Docente scuola elementare
- Docente scuola media
- Rappresentante genitori scuola materna
- Rappresentante genitori scuola elementare
- Rappresentante genitori scuola media
- Rappresentante della ditta incaricata del servizio di refezione scolastica

Le funzioni di segretario sono svolte da uno dei componenti della Commissione nominato dal Presidente.

I componenti delle Commissioni (rappresentanti dei genitori e dell’Amministrazione Comunale) dovranno essere muniti di nulla osta rilasciato dal servizio competente dell’A.S.L., come previsto dal regolamento Locale di Igiene. Copia di tale documento dovrà essere depositata presso gli uffici comunali.

Art. 6

Norme Integrative

Tutte le disposizioni integrative in riferimento ai precedenti artt. 4 e 5 sono indicate nel “Regolamento della Commissione Mensa Scuole: Materna, Elementare, Media di Caravate”

TITOLO IV

Servizio Socio Assistenziale

Servizio di Trasporto per anziani, invalidi, disabili e minori

Art. 1

Oggetto

Il Comune e la “Fondazione Cerenini Enrico e Realini Maria” di Caravate istituiscono un servizio denominato “Progetto Filo di Arianna” volto a promuovere il coinvolgimento delle persone sole ed in difficoltà che non sono in grado di provvedere autonomamente allo svolgimento di attività primarie che richiedono uno spostamento sul territorio.

Partendo quindi da un’offerta concreta di accompagnamento e di visite a domicilio, si intende anche contribuire a creare una rete comunità che possa alleviare la solitudine delle persone più isolate.

Art. 2

Destinatari

Il Servizio è rivolto a persone residenti a Caravate, che presentino particolari bisogni e necessità:

- Anziani soli o non autosufficienti negli spostamenti;
- Persone con handicap;
- Persone a rischio di emarginazione;
- Persone in situazione economica difficoltosa momentanea.

Art. 3

Presentazione della domanda

La domanda, accompagnata dalla relativa attestazione I.S.E., dovrà essere presentata presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune seguendo l’iter descritto dagli articoli 7 e seguenti del Titolo I del presente regolamento.

Art. 4

Controlli

L’Amministrazione Comunale o chi delegato, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/00, potrà procedere ad idonei controlli in seguito al colloquio e/o visita domiciliare con l’interessato e/o con i parenti o le persone che seguono la situazione per:

- Definire il bisogno;
- Verificare i criteri di ammissibilità;

- Calcolare la quota di partecipazione al servizio.

Questa procedura sarà svolta solo alla prima richiesta. In seguito, una volta ammessi ad usufruire del servizio gli interessati potranno, telefonando almeno 3 giorni prima in Comune e verificando tramite il responsabile degli obiettori la disponibilità del servizio.

Art. 5

Contributi economici ai servizi

I limiti per la valutazione e l'esonero parziale o totale dal versamento del contributo economico dei servizi sono fissati dalla tabella indicata nell'art. 4 Titolo II del presente regolamento

Art. 6

Volontari Iscritti all'Albo Comunale

L'Amministrazione Comunale si avvale della collaborazione di persone iscritte all'Albo Comunale dei Volontari (A.C.V. come da art. 17 Titolo I) per l'espletamento dei servizi.

TITOLO V
Servizio Socio Assistenziale
Integrazione rette R.S.A. (case di riposo)

Art. 1
Campo di intervento

L'Amministrazione Comunale, nell'ambito del Servizio Assistenza Anziani (S.A.A.), rivolti alla popolazione anziana ed alle persone inabili, prevede, quale ultima risposta possibile, in mancanza di soluzioni alternative validamente perseguibili, il ricovero in Case di riposo in alternativa, in Case protette o Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.).

Il S.A.A. verifica preventivamente l'effettiva impossibilità del mantenimento dell'anziano o dell'inabile nel suo ambito familiare, anche tramite il ricorso agli altri servizi di Rete con particolare riferimento ai servizi di Assistenza Domiciliare. Tale verifica viene effettuata mediante la valutazione multidimensionale dello stato di non autosufficienza.

Art. 2
Destinatari

Sulla base delle vigenti normative vengono individuati quali destinatari degli interventi le persone anziane od inabili residenti nel Comune di Caravate.

Art. 3
Caratteristiche dell'intervento

L'intervento dell'Amministrazione Comunale si concretizza:

- a) nell'indirizzare i richiedenti alle Case di riposo o alle Case protette e R.S.A.
- b) nel contribuire con interventi economici a favore dei richiedenti che risultino indigenti.

Le ammissioni degli assistiti sono subordinate alla verifica dei requisiti del presente regolamento in ordine alla richiesta di contribuzione economica ad integrazione della retta di ricovero per cittadini indigenti e delle connessa compatibilità economica dell'intervento medesimo.

Art. 4
Condizioni e requisiti per l'accesso al contributo economico

Per i residenti nel Comune di Caravate, condizioni per accedere ai contributi economici del presente regolamento sono l'effettivo possesso della residenza anagrafica nel Comune al momento del ricovero e

l'incapacità economica di sostenere gli oneri della retta da parte dell'assistito, anche facendo ricorso all'intervento dei familiari obbligati per legge a prestare gli alimenti (art. 12 Titoli I del presente regolamento).

Hanno titolo al contributo economico del Comune le persone in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere anziano e/o inabile di norma in possesso di certificazione di non autosufficienza rilasciata dalle Unità competenti;
- b) essere in disagiate condizioni economiche, tali da non consentire la copertura della retta anche con l'intervento dei parenti obbligati alla prestazione degli alimenti.

In applicazione dell'art. 3 comma 2 del Decreto legislativo 31.03.1998 n. 109 modificato dal Decreto Legislativo 3 05.2000 n. 130 ed ai sensi del Regolamento comunale sui criteri applicativi dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), il nucleo familiare di riferimento per i servizi residenziali per anziani è estratto dal nucleo familiare di base stabilito dalla legge, ed è composto dall'utente e dal coniuge o dal convivente more uxorio.

L'esistenza di parenti obbligati agli alimenti ed in grado di provvederli esclude, di norma, la fruizione di interventi economici ad integrazione della retta di ricovero da parte dell'Amministrazione Comunale.

L'Amministrazione Comunale pertanto interverrà economicamente con il proprio contributo ad integrazione della retta di ricovero, valutando le condizioni economiche e sociali del soggetto assistito e del coniuge/convivente.

Nel caso di presenza di parenti obbligati agli alimenti, verrà valutata la eventuale richiesta di contribuzione economica in favore dell'assistito a copertura residua della retta dopo l'intervento dei parenti stessi, valutando la capacità economica degli obbligati secondo i criteri del vigente regolamento comunale concernente i criteri di accesso agli interventi assistenziali di natura economica a favore di persone indigenti.

Art. 5

Misura dell'intervento dell'Amministrazione Comunale

Il Comune attua due tipi di intervento economico, in applicazione dei parametri fissati nella tabella all'art. 4 Titolo II del presente regolamento:

- a) assumendo a proprio carico l'intero onere della retta, escluse eventuali rendite dell'assistito;
- b) riconoscendo all'assistito, obbligato in proprio verso la struttura, un contributo parziale nella copertura della retta.

Art. 6

Rapporti giuridici

Al fine di individuare un unico contraente con la Casa di riposo i rapporti giuridici intercorrenti sono così differenziati:

- nel caso di assunzione da parte del Comune dell'intero onere della retta, escluse eventuali rendite dell'assistito, i rapporti giuridici fra Comune e Casa di riposo. sono regolati da apposita Convenzione - il cui schema è allegato e parte integrante al presente Regolamento;
- nel caso in cui il Comune riconosca all'assistito solo un contributo parziale per il saldo della retta, i rapporti giuridici vengono regolati da accordi diretti fra la Casa di riposo o Casa protetta/R.S.A. e l'ospite o il suo garante.

Art. 7

Misura dell'intervento dell'assistito

Il nucleo familiare di riferimento per i servizi residenziali per anziani, ai fini della determinazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente è estratto dal nucleo familiare di base stabilito dalla legge, ed è composto dall'utente e dal coniuge o dal convivente more uxorio.

La retta di ricovero verrà integrata con il concorso delle rendite pensionistiche e dei patrimoni goduti dall'assistito, fatta salva la quota mensile garantita all'assistito dalle vigenti normative, denominata Regalia, prevista dalle vigenti normative, che verrà assolta da parte del Comune per tredici mensilità.

Nel caso in cui l'assistito richiedente conviva con il solo coniuge/convivente è richiesta la partecipazione alla copertura della retta di ricovero per la differenza tra il valore I.S.E.E. di tale nucleo familiare di riferimento, decurtato di un importo pari alla Regalia assicurata all'assistito, e il valore del Minimo Vitale da assicurare al coniuge e/o al convivente more uxorio.

Nel caso in cui l'assistito richiedente conviva con parenti verso i quali ha l'obbligo di prestare gli alimenti, sprovvisti di capacità economiche cumulativamente inferiori al Minimo Vitale, il concorso dell'assistito è limitato ad un importo tale da lasciare al nucleo familiare la disponibilità del Minimo Vitale, così come determinato dall'Amministrazione Comunale.

Il valore del Minimo Vitale e la sua parametrizzazione per nuclei familiari pluricomponenti viene determinato annualmente dal Consiglio Comunale, negli allegati al documento di Bilancio di previsione dell'Ente.

Qualora l'assistito sia l'unico dimorante nell'alloggio del quale risulti titolare di un diritto reale, l'Amministrazione Comunale interverrà per assisterlo economicamente a condizione che l'assistito medesimo metta l'immobile in disponibilità a titolo gratuito al Comune a tempo indeterminato con facoltà di utilizzo per le proprie finalità sociali.

Art. 8

Misura dell'intervento dei parenti obbligati agli alimenti

L'esistenza di parenti obbligati agli alimenti ed in grado di provvederli esclude, di norma, la fruizione dell'intervento economico da parte dell'Amministrazione Comunale.

Sono parenti obbligati agli alimenti le persone indicate nell'ordine di cui all'art. 433 del Codice Civile¹. E' compito del Servizio Sociale informare l'assistito ed i parenti di tale obbligo di legge e dei limiti che l'Amministrazione Comunale pone al proprio intervento.

Sulla base del presente Regolamento non viene considerato obbligato al mantenimento dell'indigente il parente, il cui nucleo familiare sia titolare di un Indicatore della Situazione Economica Equivalente inferiore all'ammontare di 1,5 volte il valore del Minimo Vitale, parametrato, secondo il numero e la composizione del nucleo familiare medesimo, a mezzo dei coefficienti della scala di equivalenza determinata annualmente dal Consiglio Comunale, negli allegati al documento di Bilancio di previsione dell'Ente

Qualora il parente obbligato a prestare gli alimenti viva solo, l'intervento economico dell'Amministrazione Comunale nei confronti del richiedente viene escluso nel caso in cui il valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente dell'obbligato sia superiore a due volte il valore del Minimo Vitale.

Al di sopra di tale soglia il parente obbligato interviene con un contributo mensile pari alla differenza tra l'ammontare dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente del proprio nucleo familiare - così come sopra determinato - e il valore di 1,5 volte il Minimo Vitale, nel caso di nucleo familiare con più componenti, o del valore di due volte il Minimo Vitale, nel caso di nucleo familiare mononucleare.

Qualora esista più di un parente obbligato alla prestazione degli alimenti, la contribuzione sarà dovuta secondo l'ordine di cui all'art. 433 Codice Civile, sempre nella misura indicata al comma precedente. Se le persone in grado anteriore non sono in condizione di sopportare in tutto o in parte l'onere dovuto, l'obbligazione stessa viene posta in tutto o in parte a carico delle persone obbligate in grado posteriore.

Qualora esistano parenti obbligati nello stesso grado la prestazione sarà dovuta da ciascuno in proporzione alle proprie condizioni economiche e sempre fino alla concorrenza della misura di cui al comma cinque del presente articolo.

Nel caso di rifiuto di intervento assistenziale da parte dei parenti obbligati per legge si provvederà alla segnalazione del caso ai competenti Organi dell'Autorità Giudiziaria.

Le determinazioni di cui ai commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del presente articolo valgono sino a diversa determinazione da parte dell'Autorità Giudiziaria.

Art. 9

Richiesta di ricovero in Casa di riposo o Casa protetta e R.S.A.

1 All'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti nell'ordine: 1) il coniuge; 2) i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi e, in loro mancanza, i discendenti prossimi anche naturali; 3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti; 4) i generi e le nuore; 5) il suocero e la suocera; 6) i fratelli e le sorelle germane o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.

Qualora l'anziano economicamente autosufficiente, o per lui i suoi parenti, richiedano il ricovero in una Casa di riposo, l'Assistente Sociale, verifica preliminarmente l'impossibilità del mantenimento dell'assistito in famiglia, anche avvalendosi dei contributi economici e degli altri interventi del Servizio Sociale Assistenziale del Comune. Tale verifica viene effettuata mediante la valutazione multidimensionale socio-sanitaria dello stato di non autosufficienza dell'assistito.

Compiuta tale verifica, l'Assistente Sociale indirizza il richiedente alla Casa di riposo meglio rispondente alle esigenze psico-fisiche manifestate, formulando il relativo Piano Assistenziale Individualizzato (P.A.I.). Il funzionario competente del Servizio Sociale approva l'intervento sottoscrivendo il P.A.I. appositamente predisposto.

Art. 10

Richiesta di ricovero in Casa di riposo con intervento economico dell'Amministrazione Comunale

Qualora l'assistito o per lui i suoi parenti richiedano l'intervento economico dell'Amministrazione Comunale, l'Assistente Sociale effettua la valutazione economico-sociale del caso, raccogliendo dati ed informazioni utili presso il nucleo familiare dell'assistito e presso i nuclei familiari dei di lui parenti obbligati a prestare gli alimenti ai sensi delle disposizioni del codice civile.

Nella domanda redatta in carta semplice sull'apposito modulo predisposto dagli Uffici comunali, il richiedente, o chi per esso, allega apposita dichiarazione sostitutiva unica I.S.E.E., resa ai sensi delle vigenti disposizioni normative, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare di riferimento individuato all'art. 7 comma 1 del presente titolo.

Nel caso in cui siano presenti parenti obbligati a prestare gli alimenti questi verranno informati in merito ai loro obblighi ed alla possibilità di richiedere un contributo economico finalizzato all'assistenza nell'assolvimento della propria obbligazione. A tal fine potranno corredare la domanda dell'assistito da ulteriore dichiarazione sostitutiva unica I.S.E.E., resa ai sensi delle vigenti disposizioni normative, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente del proprio nucleo familiare di riferimento, individuato ai sensi del vigente regolamento comunale concernente i criteri di accesso agli interventi assistenziali di natura economica a favore di persone indigenti.

L'Assistente Sociale responsabile del caso valuta la misura dell'intervento dell'Amministrazione Comunale, di cui ai precedenti artt. 5, 7 e 8 ed i conseguenti rapporti giuridici, di cui al precedente art. 6.

Istruito il caso, valendosi anche delle unità operative amministrative dell'Ufficio, l'Assistente Sociale formulerà la proposta di intervento economico da parte dell'Amministrazione Comunale.

Qualora si ritenga di riconoscere al richiedente, pagante in proprio, un contributo parziale nella copertura della retta, l'Assistente Sociale formulerà la proposta di contributo dell'Amministrazione Comunale da erogare all'assistito o per lui ai suoi parenti ed ad indirizzare l'anziano verso la Casa di riposo o Casa protetta meglio rispondente alle esigenze psico-fisiche da questi espresse.

Ai sensi dell'art. 4 comma 2 del Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 109 come modificato dal Decreto Legislativo 03.05.2000 n. 130, il cittadino ha facoltà di presentare, entro il periodo di validità della dichiarazione sostitutiva unica, una nuova dichiarazione, ai sensi dell'art. 4 comma 2, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'I.S.E.E.. Qualora, sulla base della nuova dichiarazione sostitutiva unica presentata, emergano differenze sostanziali nella situazione economica del nucleo familiare di riferimento, ai fini della concessione dei contributi economici previsti dal presente regolamento, l'Assistente Sociale Responsabile del Caso potrà proporre un nuovo P.A.I. o proporre la modifica di quello preesistente, rimanendo comunque fermi gli effetti del P.A.I. preesistente fino alla data di approvazione del P.A.I. definito a seguito della presentazione della nuova dichiarazione sostitutiva unica.

Art. 11

Approvazione dell'intervento economico dell'Amministrazione Comunale

Sia nel caso di assunzione a carico dell'Amministrazione Comunale dell'intero onere della retta, escluse le eventuali rendite dell'assistito, che nel caso di intervento a mezzo di contributo economico parziale dell'Amministrazione Comunale a favore dell'assistito, l'Assistente Sociale formula la proposta di intervento ed il relativo Piano Assistenziale Individualizzato (P.A.I.). Il funzionario competente del Servizio Sociale approva l'intervento sottoscrivendo il P.A.I. appositamente predisposto.

In caso di fattispecie concrete che esulano dai criteri previsti dal presente regolamento e per le quali occorre provvedersi in deroga alle norme ivi previste od in caso di fattispecie concrete non regolate dal presente regolamento ma da ricondursi per analogia allo stesso, il Servizio sociale formula una richiesta di parere da sottoporre alla Giunta Municipale o alla Commissione Sicurezza sociale.

Art. 12

Rapporti con la Casa di riposo o Casa Protetta

La Casa di riposo o Casa protetta concorda con l'Amministrazione Comunale la retta giornaliera di ricovero, distinguendo fra ospiti autosufficienti, non autosufficienti e parzialmente autosufficienti.

Le rette annuali vengono concordate entro il 30 novembre di ogni anno. Sono esclusi aumenti nel corso dell'anno fatti salvo quelli derivanti dalla perdita dell'autosufficienza o parziale autosufficienza dell'ospite.

Una volta approvata la misura del contributo dell'Amministrazione Comunale, la data di decorrenza viene comunicata alla Casa di riposo o Casa protetta da parte dei Servizi Sociali comunali. La decorrenza non potrà essere retroattiva.

Nel caso di assunzione a carico dell'Amministrazione Comunale dell'intero onere della retta, escluse le eventuali rendite dell'assistito, tale onere rientrerà nel rapporto con la Casa di riposo.

Nel caso di intervento mediante contributo economico dell'Amministrazione Comunale a favore dell'assistito, decorrente dalla data del provvedimento di approvazione dell'intervento medesimo, la copertura a saldo parziale della retta di ricovero avverrà mediante fatturazione della Casa di riposo al Comune nella misura del contributo approvato. La garanzia dell'assunzione degli oneri di ricovero rimarrà in capo all'assistito o ai parenti per lui garanti, con i quali la Casa di riposo avrà rapporti diretti.

Qualora, successivamente al ricovero, l'ospite divenisse titolare di redditi, rendite, patrimoni o contributi in denaro precedentemente non posseduti, l'onere assunto dall'Amministrazione Comunale dovrà considerarsi a titolo di anticipazione. La cifra relativa dovrà essere restituita all'Amministrazione Comunale a cura della struttura, dell'assistito o dei parenti per lui garanti.

Nel caso di assunzione a carico dell'Amministrazione Comunale dell'intero onere della retta, la Casa di riposo o Casa protetta provvederà a riscuotere direttamente le eventuali rendite economiche dell'assistito, accreditando all'Amministrazione Comunale l'intero importo, nel più prossimo rendiconto bimestrale.

Art. 13 **Rapporti con l'assistito e/o i parenti**

La gestione del Piano Assistenziale Individualizzato (P.A.I.) rimane competenza dell'Assistente Sociale in qualità di Responsabile del Caso.

L'assistito, o per lui la Casa di riposo o il parente garante, comunicherà immediatamente all'Amministrazione Comunale ogni variazione della propria posizione economica.

I parenti dell'assistito tenuti a prestare gli alimenti comunicheranno immediatamente all'Amministrazione Comunale ogni variazione della propria posizione economica.

L'Amministrazione Comunale garantirà all'assistito la conservazione di una quota del proprio reddito non inferiore all'equivalente del 25 per cento del trattamento minimo di pensione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti. Tale contributo viene denominato Regalia ed è dovuto ai sensi delle vigenti normative.

Art. 14 **Controlli**

Sulle dichiarazioni sostitutive presentate in ordine alla richiesta di interventi economici del presente regolamento, vengono attivati i controlli secondo i criteri e le modalità disciplinate dal procedimento di controllo individuato con Deliberazione di Giunta Municipale 18.07.2000 n. 176 ai sensi degli artt. 1 comma 2° e 11 del D.P.R. 20.10.1998 n. 403 e tutti gli altri controlli stabiliti dalla normativa sull'Indicatore della Situazione Economica Equivalente.

Art. 15 **Recuperi e rivalse**

Qualora vengano accertati d'ufficio o dichiarati dall'assistito redditi e/o patrimoni non ancora riscossi ma dovuti allo stesso, l'Amministrazione Comunale può recuperare i contributi concessi al momento dell'effettiva riscossione degli emolumenti attesi, vincolando l'assistito e/o i parenti obbligati agli alimenti con un impegno di pagamento da sottoscrivere prima dell'erogazione del contributo stesso.

In caso di rifiuto o di mancato pagamento da parte dell'assistito o dei parenti che hanno sottoscritto l'impegno, l'Amministrazione Comunale sospende l'erogazione del contributo, procedendo altresì ai sensi del penultimo comma dell'art. 8.

Istanza di rivalsa verso coloro che hanno sottoscritto l'impegno di pagamento sarà avviata per mezzo dell'Ufficio legale dell'Amministrazione Comunale.

Art. 16

Interruzione dell'intervento assistenziale

Qualora, a seguito dell'erogazione della prestazione economica da parte dell'Amministrazione Comunale, vengano accertati con qualunque modalità redditi o patrimoni in capo all'assistito od ai parenti obbligati agli alimenti e da questi non dichiarati, verrà immediatamente interrotta l'erogazione della prestazione fino a quel momento concessa.

E' fatta salva l'azione di rivalsa dell'Amministrazione Comunale per quanto non dovuto ed egualmente erogato fino alla data dell'interruzione della prestazione assistenziale. Integrazione retta casa di riposo

I parenti obbligati a norma dell'Art. 433 del Codice Civile provvedono, ove necessario, ad integrare la retta relativa alla degenza dei propri congiunti in case di riposo per anziani o in altri istituti per disabili. Il Comune interviene ad ulteriore integrazione e fino a copertura della retta quando il reddito monetario dei parenti obbligati, determinato in funzione della composizione del nucleo familiare, scende per effetto della contribuzione al di sotto dei valori delle sottoindicate tabelle.

In presenza di più parenti obbligati in grado di provvedere al proprio congiunto, il Comune non si cura di intervenire sul criterio di ripartizione delle spese tra loro.

TITOLO VI
Servizio Socio Assistenziale
Servizio di telesoccorso

Art.1

Oggetto

Il Comune di Caravate organizza il servizio di TELESOCCORSO agli anziani ed ai portatori di handicap permanente o temporaneo residenti nel territorio comunale che si trovino in condizioni di solitudine e/o grave indigenza secondo i criteri che di seguito vengono specificati.

Art. 2

Criteri di organizzazione del servizio

Il servizio consiste nella dotazione di idonea apparecchiatura elettronica atta ad allertare, in tempo reale, i servizi preposti in caso di emergenza medica.

Il servizio avrà la copertura di 24 ore su 24.

Il Comune di Caravate fornirà tutte le informazioni utili al fine di rendere il servizio funzionale ed efficiente. Gli utenti, all'atto dell'attivazione del servizio, autorizzano espressamente il Comune a fornire le suddette informazioni.

Art. 3

Criteri di usufruzione del servizio

Sono ammessi ad usufruire del servizio, a domanda degli interessati, i cittadini che abbiano superato il 60° anno di età o versino in condizioni tali da rendere necessario il servizio, e che risultino in possesso di entrambi i seguenti requisiti:

a) sussistono condizioni di non autosufficienza permanente o temporanea;

b) non convivano in coabitazione con altri nuclei familiari di parenti e non o, se vi convivono, versino in condizioni di particolare indigenza familiare;

L'Amministrazione comunale determina i limiti massimi organizzativi del servizio e il numero degli utenti, dando priorità, ai casi di condizioni di maggior bisogno, avvalendosi a tale scopo di ogni elemento utile in relazione alle condizioni socio-economiche.

Art. 4

Criteri di accertamento

L'Amministrazione comunale disporrà, tramite gli uffici comunali, l'accertamento dei requisiti di cui al precedente articolo 4 per ogni richiedente.

Prima dell'attivazione del servizio comunque dovrà pervenire, all'Assessorato alla Sicurezza Sociale che ne dispone l'inizio, una relazione del servizio di assistenza sociale del Comune, di verifica della situazione sociale dei singoli richiedenti.

Le condizioni di accesso al servizio per coloro che non hanno superato il 60° anno di età e versino nelle condizioni di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 3 saranno valutate caso per caso dall'Ufficio Servizi sociali.

L'accertamento, comunque avvenuto, della perdita di uno soltanto dei requisiti di cui all'art. 5 comporta la revoca della erogazione che è disposta dall'Assessorato alla Sicurezza Sociale.

Art. 5

Quote di partecipazione

Gli utenti sono tenuti ad una compartecipazione al costo del servizio con una quota stabilita applicando i limiti fissati nella tabella ISEE indicata nell'art. 8 Titoli II del presente Regolamento.

Ai sensi del D. Lgs. 31.3.98 n° 109, la valutazione della situazione economica dei richiedenti è determinata con riferimento al nucleo familiare composto dal richiedente medesimo e dai soggetti con i quali convive e da quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF.

La quota di contribuzione al servizio di telesoccorso può essere pagata esclusivamente attraverso bollettini di c.c.p. emessi dall'ufficio competente con cadenza semestrale.

L'Amministrazione comunale, a seguito di accertamenti di cui all'art. 6, potrà disporre anche la sospensione del servizio nel caso venga comunque verificato il mantenimento di un tenore di vita incompatibile con le finalità di assistenza sociale conseguite dal servizio. L'Assessorato provvede alla comunicazione di sospensione al soggetto interessato che potrà, entro il termine perentorio di 15 giorni produrre proprie controdeduzioni. Su ricorso decide definitivamente la Giunta comunale nei successivi 15 giorni.

TITOLO VII
Servizio Socio Assistenziale
Integrazione rette asili nido

Art. 1

Principi Generali

Il Comune di Caravate concede contributi economici per l'inserimenti di infanti in Asili Nido convenzionati con l'ente tramite apposita convenzione.

Art. 2

Destinatari e presentazione della domanda

Possono presentare e sottoscrivere la relativa domanda per accedere alla valutazione della stessa ed avere la riduzione parziale o totale del costo, tutti i genitori, o chi ne abbia titolo, dei bambini residenti nel Comune di Caravate secondo l'iter amministrativo descritto dagli articoli 7 e seguenti del Titolo I del presente regolamento.

La domanda, accompagnata dalla relativa attestazione I.S.E. familiare, dovrà essere presentata presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune.

Art. 3

Contributi economici ai servizi

I limiti per la valutazione e l'esonero parziale o totale dal versamento del contributo economico dei servizi sono fissati dalla tabella indicata nell'art. 4 Titolo II del presente regolamento.

TITOLO VIII
Servizio Socio Assistenziale
Assistenza Domiciliare

Art. 1
Oggetto

Il servizio di assistenza domiciliare è volto a dare risposte assistenziali di tipo sociale al fine di garantire al cittadino autonomia di vita nella propria abitazione e nel proprio ambiente familiare, di prevenire e rimuovere situazione di bisogno e di evitare per quanto più possibile la sua istituzionalizzazione.

Art. 2
Destinatari del Servizio

Sono destinatari del servizio i cittadini residenti in Caravate che si trovino nella condizione di avere necessità di aiuto a domicilio per il soddisfacimento dei bisogni essenziali relativi alla cura della persona, al governo della casa ed alla vita di relazione secondo un criterio di priorità esclusivamente determinato dall'effettivo stato di bisogno della persona o del suo nucleo familiare. In particolare sono destinatari:

- a. persone che vivono da sole o in coppia, in condizione di isolamento, parzialmente o totalmente non autosufficienti;
- b. persone che vivono in famiglia in gravi difficoltà, con figli conviventi;
- c. i soggetti disabili limitatamente a situazioni di bisogno certificate dalle competenti autorità sanitarie;
- d. i soggetti già in carico ai servizi sanitari o infermieristici o riabilitativi/rieducativi che necessitano di interventi integrativi assistenziali.

Art. 3
Organizzazione del servizio

La competenza del servizio è dell'Istituzione del Comune di Caravate che ne cura l'organizzazione e la gestione. Il servizio inoltre, previa apposita convenzione, può avvalersi della collaborazione delle Associazioni del Volontariato quale supporto integrativo. Viene costituita una Commissione Assistenza Domiciliare composta dal Responsabile dei Servizi Sociali comunali o suo delegato e dall'Assistente Sociale. Ogni tre mesi il Servizio di Assistenza Domiciliare verrà sottoposto a verifica con il coinvolgimento della Commissione Assistenza Domiciliare, del responsabile della ditta appaltatrice del servizio e del Sindaco o Assessore ai Servizi Sociali.

Art. 4

Prestazioni

Le prestazioni del Servizio di Assistenza Domiciliare debbono tendere al recupero, al mantenimento ed allo sviluppo di autonomia nel contesto abitativo attivando le capacità potenziali della persona o del nucleo assistito. Le prestazioni offerte sono le seguenti:

- a. aiuto diretto alla persona (aiuto ad alzarsi dal letto, pulizia personale, prestazioni igienico-sanitarie, vestizione, assunzione dei pasti, mobilitazione, ecc...);
- b. cura e governo della casa (igiene dell'alloggio, cambio e lavaggio biancheria, preparazione pasti, acquisto generi alimentari, ecc...);
- c. segretariato sociale;
- d. aiuto nel favorire la socializzazione (coinvolgimento dei familiari, amici e vicini, rapporti con le strutture ricreative e culturali del territorio, accompagnamento dell'utente presso strutture sociali, sanitarie, religiose, ecc...)

Art. 5

Modalità di erogazione delle prestazioni

Di norma il Servizio di Assistenza Domiciliare viene erogato per non più di 14 ore settimanali sui sette giorni settimanali (escluso i festivi) dalle ore 08,00 alle ore 20,00. Erogazioni superiori alle 14 ore settimanali possono essere attivate in casi eccezionali, sulla base di una documentata relazione dell'Assistente Sociale e discussa dalla Giunta Comunale.

Art. 6

Ammissione al servizio, procedimento esecutivo e iter amministrativo

La domanda di ammissione al Servizio di Assistenza Domiciliare deve essere compilata secondo la procedura indicata nell'art. 7 Titolo I e seguenti del presente regolamento.

Art. 7

Modalità di ammissione al servizio di ADI

L'integrazione del Servizio di Assistenza Domiciliare con le prestazioni sanitarie, infermieristiche riabilitative/rieducative dell'UDV da parte dell'ASL n. 2 (per la valutazione multidimensionale delle problematiche sanitarie e del fabbisogno assistenziale, nonché per l'elaborazione del piano assistenziale e delle modalità di accesso a quest'ultimo servizio) sarà oggetto di un'apposita Convenzione con la stessa ASL.

Art. 8

Determinazione del costo del servizio e della quota di partecipazione a carico dell'utenza

I limiti per la valutazione e l'esonero parziale o totale dal versamento del contributo economico dei servizi sono fissati dalla tabella indicata nell'art. 4 Titolo II del presente regolamento

TITOLO IX
Servizio Socio Assistenziale
Affido Familiare di minori

Art. 1

Oggetto

Il minore ha diritto di vivere all'interno della propria famiglia. I servizi sociali e sanitari, nella sfera delle loro rispettive competenze, devono attuare tale diritto, rimuovendo gli ostacoli che frappongono alla sua realizzazione, intervenendo con un'opera di sostegno economico, sociale, psicologico e pedagogico ai genitori o, in mancanza e sostituzione di essi, ai parenti entro il quarto grado, al fine di porli in condizione di adempiere direttamente alla loro funzione educativa.

Si potrà ricorrere all'affido familiare solo qualora la famiglia naturale si trovi nell'impossibilità o nell'incapacità temporanea di rispondere ai bisogni dei propri figli e di assicurare loro un equilibrato sviluppo psico-fisico, nonostante l'apporto dei servizi di cui sopra e solo qualora non sussistano gli estremi di un sostanziale ed irreversibile rifiuto ed abbandono e quindi i requisiti giuridici necessari per intraprendere la via dell'adottabilità.

Art. 2

Scopo

L'Amministrazione comunale attua l'affido familiare allo scopo precipuo di garantire al minore le condizioni migliori per il suo sviluppo psicofisico, qualora la famiglia d'origine si trovi nella impossibilità di assicurarle, sia come strumento preventivo in situazioni non necessariamente di patologia familiare o sociale già conclamata sia come intervento riparativi sia in situazioni di crisi. L'affido familiare si realizza inserendo il minore in un nucleo affidatario per un periodo di tempo limitato, tenendo conti di eventuali prescrizioni dell'autorità giudiziaria.

Art. 3

Attuazione dell'affido

L'affido è disposto dall'Amministrazione comunale su proposta degli operatori del Distretto Sanitario di residenza del minore, reso esecutivo dal Giudice Tutelare competente per territorio o dal Tribunale per i minori, qualora sussistano le condizioni previste dall'Art. 330 e ss. del Codice Civile. L'attuazione di tale prassi è regolamentata dall'apposito protocollo operativo concordato tra ASL e Comune.

Art. 4

Definizione di famiglia affidataria

Per famiglia affidataria si intende preferibilmente un nucleo familiare completo, ma possono essere comprese coppie o singole con o senza figli o comunità di tipo familiare.

Art. 5

Individuazione degli affidatari

Gli affidatari individuati tra coloro che si sono dichiarati disponibili e per i quali gli operatori competenti abbiano accertato l' idoneità in base ai seguenti criteri:

- la loro integrazione nell'ambiente sociale;
- unità idonea ed un buon stato di salute;
- caratteristiche dell'abitazione e del luogo di residenza in relazione ai bisogni dei soggetti;
- le capacità educative ed affettive;
- la disponibilità a mantenere validi rapporti con la famiglia di origine e con l'eventuale tutore o curatore, salvo diverse disposizioni del Giudice Tutelare o del Tribunale per i minorenni.

Art. 6

Compiti e comportamenti degli affidatari

Gli affidatari si impegnano a :

- provvedere alla cura, al mantenimento, all'educazione e all'istruzione nel minore in affitto;
- suscitare, mantenere e incrementare validi rapporti con la famiglia naturale. Ciò è, infatti, riconosciuto terapeutico per un minore, sempre che non ostino, nei singoli casi controindicazioni specifiche di tipo giuridico o psicologico;
- mantenere valide condizioni ambientali (igiene, sicurezza e salubrità dell'alloggio);
- assicurare un'attenta osservazione dell'evoluzione del minore in affidato con particolare riguardo alle condizioni psicofisiche ed intellettive, alla socializzazione ed ai rapporti con la famiglia d'origine;
- assicurare la massima discrezione circa la situazione del minore in affidato e della famiglia di origine;
- evitare qualsiasi richiesta di denaro alla famiglia del minore;
- mantenere sistematico rapporti con gli operatori competenti dei distretti sanitari.

Art. 7

Compiti e comportamenti della famiglia di origine

La famiglia di origine si impegna a:

- mantenere validi i rapporti e legami con la famiglia affidataria;

- rispettare modalità, orari e durata degli incontri con il minore, preventivamente concordata con gli operatori nel rispetto delle esigenze del minore stesso e delle eventuali prescrizioni dell'autorità giudiziaria;
- contribuire, secondo le proprie possibilità economiche, alle spese relative al minore;
- favorire, in collaborazione con gli operatori del distretto e con gli affidatari, il rientro del minore in famiglia.

Art. 8

Compiti e comportamenti degli operatori del Distretto Sanitario

I compiti degli operatori del Distretto Sanitario (assistente sociale, psicologo, pedagogo) riguardo all'affido familiare sono:

- promuovere la divulgazione delle problematiche e l'informazione sui temi dell'affido in collaborazione con i servizi già attuati dall'Amministrazione Comunale;
- provvedere al reperimento, alla conoscenza e alla selezione degli affidatari;
- inoltrare la proposta dell'affido all'Amministrazione comunale con i moduli predisposti per sottoscrivere l'impegno degli additanti e degli affidatari;
- provvedere all'abbinamento tra minore famiglia affidataria;
- promuovere, attuare e sostenere gli affidi familiari e verificarne l'andamento;
- assicurare il mantenimento dei rapporti del minore con la famiglia di origine, agendo per la rimozione delle difficoltà e degli impedimenti eventualmente esistenti e per il ristabilimento di normali e valide relazioni, fatte sempre salve le diverse prescrizioni;
- assicurare agli affidatari e alla famiglia di origine il sostegno psico-sociale per tutta la durata dell'affido.

Art. 9

Sostegno economico

L'Amministrazione comunale provvede a:

- deliberare l'affido con i conseguenti oneri finanziari a favore degli affidatari per contribuire alle spese relative a prestazioni di ogni natura fornite dagli stessi al minore. L'onere mensile è così stabilito:
 - € 200,00 per l'affido completo (diurno e notturno);
 - € 130,00 per l'affido giornaliero;
 - € 70,00 per l'affido pomeridiano;
 - € 250,00 per le vacanze.

Le cifre sopraindicate sono suscettibili di oscillazioni in difetto o in eccesso pari al 30% secondo le esigenze dell'affidato evidenziate nella relazione degli operatori. La cifra è aggiornabile annualmente con apposita deliberazione;

- curare la partecipazione economica dei parenti dei minori tenuti agli alimenti, in base all'art. 433 del Codice Civile, ove se ne riscontri l'opportunità. In tal caso il contributo del Comune è ridotto o eliminato sulla dell'entità della quota corrisposta a titolo di mantenimento. Il trasferimento finanziario alla famiglia affidataria, comunque, deve avvenire tramite il Comune;

- stipulare un contratto di assicurazione tramite il quale i minori affidati e gli affidatari sono garantiti dagli incidenti e dai danni che sopravvengano al minore o da questi provocati nel corso dell'affido.

Art. 10

Protocollo di intesa tra ASL e Comune per l'affido familiare

Visto che l'affido familiare è un intervento assistenziale di competenza dell'ente locale e visto che gli operatori del "Servizio locale" (Art. 4 Legge n° 184 del 04/05/1983) sono alle dipendenze dell'ASL n° 2, si ha l'esigenza di integrare gli interventi tra gli enti suindicati e di rendere omogenea una prassi operativa da seguire per l'ambito territoriale n° 2.

Il Distretto sanitario per ogni proposta di affido svolge un'indagine concernente le cause obiettive di patologia o di crisi della famiglia d'origine e riferisce sugli elementi che suggeriscono la specifica individuazione del nucleo familiare affidatario. Predispose tutti gli atti istruttori (relazione, consenso degli affidanti, impegno della famiglia affidataria) utilizzando i moduli appositi e secondo le modalità e i contenuti del regolamento, Provvede ad inoltrare il progetto affido, definito in tutti i suoi aspetti, all'Amministrazione comunale per la sua approvazione e per i conseguenti adempimenti amministrativi. L'Amministrazione comunale trasmette copia delle delibere adottate, per conoscenza, al Distretto sanitario. Il Comune e il Distretto sanitario di impegno ad informarsi tempestivamente e reciprocamente su qualsiasi necessità o emergenza che intercorrano durante lo svolgimento dell'affido.

TITOLO X
Norme Finali

Art. 1

Entrata in vigore del regolamento

Il presente regolamento dei Servizi Sociali del Comune di Caravate, entra in vigore dal 01 gennaio 2003.